

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1963.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Salerno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada: innesto Strada statale n. 19 « delle Calabrie » (presso San Pietro di Polla)-Polla-Sant'Arsenio-San Pietro al Tanagro-innesto Strada statale n. 166 « degli Alburni » (presso bivio San Rufo), della lunghezza di km. 10+700 ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle strade statali;

Scutiti a norma dell'art. 3 della legge suindicata, i pareri del Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Amministrazione provinciale di Salerno;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 la strada: innesto Strada statale n. 19 « delle Calabrie » (presso San Pietro di Polla)-Polla-Sant'Arsenio-San Pietro al Tanagro-innesto Strada statale numero 166 « degli Alburni » (presso bivio San Rufo) della lunghezza di km. 10+700 è classificata statale con la denominazione Strada statale n. 426 « di Polla ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 giugno 1963

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1963
Registro n. 31 Lavori pubblici, foglio n. 78

(7593)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1963.

Elevazione delle quote di aggiunta di famiglia ai dipendenti statali con sede di servizio nel comune di Galliciano nel Lazio (Roma).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, e l'art. 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, recanti modificazioni alle disposizioni per la liquidazione della indennità di carenza e relative quote complementari a favore dei dipendenti statali;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, riguardante la soppressione dell'indennità di carenza, escluse le relative quote complementari che con il successivo art. 4 hanno assunto la denominazione di quote di aggiunta di famiglia.

Rilevato che nel comune di Galliciano nel Lazio, della provincia di Roma, il costo dell'alimentazione è particolarmente elevato e che il Comune stesso è collegato con il rispettivo capoluogo di Provincia da intensi e frequenti mezzi di comunicazione, per cui può considerarsi formante unico centro economico con il capoluogo medesimo dal quale non dista più di 30 chilometri;

Riconosciuto, pertanto, che il Comune suddetto si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488 e dall'art. 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;

Sentito il Ministro per l'interno;

Decreta:

Al personale con sede normale di servizio nel comune di Galliciano nel Lazio, le quote di aggiunta di famiglia spettanti ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, sono attribuite, a decorrere dal 1° gennaio 1963, nella misura stabilita per la sede di servizio nel comune di Roma.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 giugno 1963

Il Ministro: TREMELLONI

(7675)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1963.

Divieto di produrre, importare e commerciare prodotti simulanti generi alimentari.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il rapporto del Ministero dell'interno, Direzione generale della pubblica sicurezza, in data 30 novembre 1962 con il quale si segnalava l'importazione ed il commercio interno di pseudo-generi alimentari, denominati scherzi, burle, tranelli ecc., pericolosi per la salute pubblica;

Considerato che tali oggetti — secondo notizie pervenute dall'Interpol tramite il Ministero dell'interno — hanno causato anche la morte di una persona che ne aveva ingerito uno sotto forma di imitazione di formaggio svizzero;

Visti i rapporti dell'Arma dei carabinieri, in data 14 giugno e 10 luglio 1963, relativi agli accertamenti eseguiti e dai quali risulta che gli oggetti sopra indicati esistono in commercio anche nel territorio della Repubblica;

Vista la relazione tecnica in data 22 luglio 1963 con la quale l'Istituto superiore di sanità ha confermato che gli oggetti suddetti possono presentare pericolo per la salute pubblica perchè simulano generi alimentari del normale consumo e, come tali, possono provocare per ingestione disturbi più o meno gravi dell'apparato digerente;

Visto l'art. 1 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' vietata la produzione, l'importazione ed il commercio dei prodotti di cui in epigrafe e similari, simulanti generi alimentari per loro natura potenzialmente dannosi alla salute pubblica.

E' ordinato il sequestro, su tutto il territorio della Repubblica, degli oggetti sopra indicati.

I medici provinciali, gli Ufficiali sanitari e gli Organi di polizia giudiziaria sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 luglio 1963

Il Ministro: JERVOLINO

(7691)